

**IL DECRETO LEGGE 112 DEL 25/6/2008 (in vigore dal 25/6/2008)  
COMMENTO AL TESTO – LE PARTI EVIDENZIATE SONO DI PARTICOLARE  
INTERESSE PER GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E LE UNIVERSITA'**

ART. 19 (cumulo delle pensioni con redditi di lavoro)= Dal 1° gennaio 2009 diventano interamente cumulabili sia con redditi autonomo che di lavoro dipendente tutte le pensioni di anzianità conseguite nel regime retributivo. Quelle conseguite con il regime misto sono cumulabili se, qualora conseguite prima del limite massimo di età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), sono stati maturati i requisiti dei commi 6 e 7 art. 1 legge 243/2004 (per i dipendenti pubblici 35 anni di servizio e 58 di età fino al 30/6/2009 e 59 dall'1/7/2009 oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di servizio). Quelle conseguite con il sistema interamente contributivo sono cumulabili solo se trattasi di pensioni di vecchiaia conseguite a partire da 65 anni (60 per le donne) o se sono anticipate se si è in presenza di almeno 40 anni di contribuzione. Resta il divieto di cumulo se il reddito di lavoro costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di precedente rapporto presso lo stesso datore di lavoro (DPR 758/1965). Restano in cumulabili le pensioni di reversibilità.

**Art. 21 (lavoro a tempo determinato)** = viene stabilito che il termine è apponibile anche per i contratti relativi ad attività ordinarie del datore di lavoro e che i contratti collettivi (nazionali ed aziendali) possono derogare sia alla trasformazione automatica del rapporto trascorsi 36 mesi sia all'obbligo di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i contratti a termine superiori a 6 mesi.

**Art. 26 (soppressione di enti)** = a decorrere dal 25/8/2008 sono soppressi gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore a 50 unità compresi gli enti di ricerca non espressamente confermati con Decreto funzione pubblica o gli enti con dotazione organica superiore non confermati dalle amministrazioni di appartenenza.

Art 41 (orario di lavoro) = è profondamente innovato il D. Leg.vo 66/2003. La definizione di lavoro notturno è sottratta alla libera definizione della contrattazione ma viene posto il limite invalicabile di almeno tre ore nel periodo notturno (art. 1). La pronta disponibilità non vale quale interruzione del periodo di riposo consecutivo di 11 ore nelle 24 ore (art. 7). Il riposo settimanale di 24 ore deve essere calcolato come media non più su sette giorni bensì su 14 giorni e tale riposo non è più garantito non solo quando, nel lavoro a turni, si cambi squadra bensì anche quando si cambi turno (art. 9). Le deroghe alle norme sul riposo giornaliero, pause e lavoro notturno devono essere effettuate in via esclusiva dalla contrattazione nazionale o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale o aziendale costituita però dalle sole OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Art. 46 (collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni)** = viene eliminato il vincolo relativo alla specializzazione universitaria introdotto dalla finanziaria 2008 quale requisito per attribuire collaborazioni. Viene sancita la responsabilità dirigenziale per le collaborazioni concluse per lo svolgimento di compiti ordinari o il loro utilizzo come lavoratori subordinati.

**Art. 47 (controllo sulle incompatibilità)** = Viene attribuito al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di disporre verifiche sulla compatibilità delle attività extraistituzionali dei pubblici dipendenti .

**Art. 49 (lavoro flessibile nella Pubbliche Amministrazioni)** = Viene reintrodotta nel pubblico impiego la possibilità di ricorrere in maniera più estesa a rapporti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro. Sono infatti nuovamente ricopribili con tali modalità tutte le esigenze temporanee ed eccezionali, fatto escluso il ricorso alla somministrazione per funzioni direttive e dirigenziali. E' fatto comunque divieto di superare per il medesimo lavoratore il triennio nel quinquennio anche attraverso il ricorso a più tipologie contrattuali.

Art. 63 (finanziamento per rinnovi contrattuali) = vengono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per il 2008 e 2.740 milioni di euro per il 2009 per il contratto delle sole amministrazioni statali.

**Art. 66 (turn over)** = Si dispone la riduzione delle assunzioni nelle Amministrazioni statali dal 20% al 10% delle cessazioni dell'anno precedente. Conseguentemente si riduce dal 40% al 10% la possibilità di stabilizzazione dei precari. Per il 2009 si elimina la possibilità per le Amministrazioni statali di procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di spesa consentito dalla finanziaria 2008 di 75 milioni di euro. La possibilità per gli anni 2010 e 2011 per le Amministrazioni statali di assumere entro il contingente delle cessazioni viene procrastinata al 2013 e per il 2012 le assunzioni possono avvenire entro il limite del 50% della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli anni 2010 e 2011 le assunzioni possono avvenire entro il limite del 20% delle cessazioni. Tali limiti valgono anche per il personale in regime di diritto pubblico. Gli enti di ricerca assumono per il triennio 2010-2012 per un importo massimo pari all'80% delle entrate correnti e comunque entro le risorse economiche rese disponibili per le cessazioni dell'anno precedente

**Art. 67 (risorse della contrattazione integrativa)** = Le risorse incentivanti per gli accertamenti tributari vengono ridotti del 10% per il 2007 a favore della Guardia di Finanza. Tutte le risorse aggiuntive di cui all'allegato B del decreto legge 112 per le Amministrazioni dello Stato sono completamente disapplicate per il 2009 e ridotte del 20% per il 2010, Per le altre amministrazioni statali, compresi gli enti di ricerca, tali risorse per l'anno 2009 sono pari a quelle stanziare per il 2004 ridotte del 10%.

**Art. 67 (contrattazione collettiva)** = Si introduce il divieto assoluto di sottoscrivere il CCNL nel caso di certificazione negativa da parte della Corte dei Conti e l'obbligo di riapertura delle trattative e sottoscrizione di una nuova ipotesi che adegui i costi contrattuali. Eventuali singole clausole non coperte finanziariamente non impediscono la sottoscrizione del contratto ma le singole clausole restano inefficaci. E' nuovamente innovata la procedura di certificazione dei contratti nazionali; l'ipotesi di accordo si intende approvata trascorsi quindici giorni dalla trasmissione da parte dell'ARAN al Comitato di settore ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La procedura si conclude entro quaranta giorni ed il termine può essere sospeso una sola volta per non più di quindici giorni ai fini dell'esame del Consiglio dei Ministri o del Comitato di settore. L'ARAN deve fornire chiarimenti al massimo entro 7 giorni ed il consiglio dei Ministri deve provvedere entro otto giorni dalla richiesta di chiarimenti all'ARAN o dalla ricezione dei chiarimenti ARAN. Comunque la certificazione si conclude entro il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'accordo con esclusione comunque di costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. I termini riportati sono riferiti a sole giornate lavorative. Viene posto a carico delle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di fornire informazioni alla Corte dei Conti sulla contrattazione integrativa con particolare riferimento ai sistemi di premialità e selettività. Nel caso le clausole della contrattazione integrativa superino i limiti della finanza pubblica, la Corte dei Conti sospende l'efficacia delle stesse ed è fatto obbligo di recupero entro la sessione negoziale successiva.

**Art. 68 (riduzione di organi)** = E' prevista la soppressione degli organismi istituiti dopo il 30/6/2004 che non operino da almeno due anni, istituiti prima del 30/6/2004 che non abbiano conseguito gli obiettivi per i quali sono stati creati, degli organismi che svolgano funzioni riconducibili ad uffici di 1° e 2° livello dirigenziale della struttura per la quale operano. Ne è consentita la proroga per altri due anni solo se ne viene espressamente riconosciuta l'utilità tramite DPCM. Sono altresì soppresse le strutture amministrative a contenuto tecnico riconducibili ad amministrazioni statali centrali o periferiche.

**Art. 69 ( progressione di carriera)** = Con decorrenza 1/1/2009 viene trasformata da biennale a triennale la progressione di stipendio del personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati, professori universitari, prefetti ecc.)

Art. 70 (benefici economici connessi alle infermità per causa di servizio) = Con decorrenza 1/1/2009 vengono abrogati gli scatti di stipendio riconoscibili per le infermità contratte per causa di servizio.

**Art. 71 (assenze dal servizio)** = con effetto immediato (25/6/2008) le assenze dal servizio per malattia fino a 10 giorni comportano la decurtazione dallo stipendio dei pubblici dipendenti del trattamento accessorio e di tutte le indennità anche a carattere fisso e continuativo (**tale norma è in effetti in prima formulazione ambigua ed è stata in parte chiarita dalla circolare n° 7/2008 mandata alle Amministrazioni Pubbliche dal Ministro Brunetta. Per il personale dirigente infatti si considera parte integrante del trattamento fondamentale, e quindi andrà erogata, la parte fissa della retribuzione di posizione, mentre è ritenuta accessoria la parte variabile della stessa. Risulta invece particolarmente penalizzato il personale direttivo ed il personale ricercatore e tecnologo che abbia in godimento una indennità legata all'incarico espletato che, pur se fissa e continuativa, è in pratica definita come accessoria. Tutto il trattamento accessorio comunque non che non è esplicitamente escluso, non verrà erogato al dipendente nei primi dieci giorni di assenza per malattia - vedi in allegato le attuali voci della struttura base del trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi**). Sono salvi, se previsti dal contratto nazionale o da specifiche normative di settore, i trattamenti economici più favorevoli previsti per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, patologie gravi che richiedano terapia salvavita. I risparmi costituiscono economie di bilancio. Se l'assenza supera i dieci giorni o dopo il secondo episodio di malattia nell'anno solare, la certificazione medica deve essere rilasciata dal medico della struttura pubblica (secondo il chiarimento DFP n° 45/08 del 4/7/2008 anche medico di famiglia)

Le visite di controllo sono disposte anche per un giorno di malattia qualora esigenze funzionali od organizzative lo richiedano e le fasce orarie di reperibilità passano da 9/13 – 15/19 a 8/13 – 14/20 compresi festivi e feriali non lavorativi. La contrattazione collettiva deve definire esclusivamente ad ore i permessi retribuiti alternativamente fruibili ad ore o a giornata. Il computo del permesso va fatto in relazione all'orario di lavoro che il dipendente doveva osservare nella giornata di assenza.

Ai fini della distribuzione del trattamento economico definito dai fondi per la contrattazione integrativa le assenze dal servizio non sono equiparabili alla presenza in servizio fatta esclusione per la maternità, il lutto, testimonianza in giudizio, le assenze dei soli dipendenti portatori di handicap nonché i tre giorni di permesso annuo per assistenza al coniuge, al convivente o ai parenti entro il secondo grado gravemente ammalati. La contrattazione collettiva non può derogare tale principio (**questa norma è ancora più ambigua sia rispetto alla tipologia di assenze che, fatta eccezione per quelle espressamente escluse, e sembrerebbe riferirsi ai**

**permessi retribuiti, ma c'è ancora molto da chiarire per la sua applicazione, anche dopo la emanazione della circolare della Funzione pubblica).**

**Art 72 (trattenimento in servizio)** = Per i pubblici impiegati (escluse la scuola, le autonomie territoriali e gli enti del SSN) è possibile chiedere l'esonero dal servizio nei cinque anni precedenti la maturazione di 40 anni di servizio. La domanda può essere accolta se presentata entro il 1° marzo dell'anno e se entro lo stesso anno vengono maturati i requisiti minimi di anzianità per il pensionamento. La richiesta non è revocabile. Viene riconosciuto un trattamento economico pari al 50% delle competenze fisse ed accessorie in godimento al momento dell'esonero. Se durante l'esonero viene svolto volontariato in modo esclusivo e continuativo, il trattamento economico è pari al 70%. All'atto del pensionamento il trattamento di quiescenza e previdenza è pari a quello che sarebbe spettato se il dipendente fosse rimasto in servizio. Il trattamento di esonero al 50% è cumulabile solo con redditi di lavoro autonomo o collaborazioni con soggetti privati e sono comunque vietate attività in conflitto di interesse. La sostituzione del personale in esonero è consentita entro le economie realizzate con l'esonero stesso ed in deroga ai limiti previsti per le assunzioni ma con scomputo da quelle consentite per lo stesso anno.

Il trattenimento biennale del personale che abbia compiuto il limite massimo di età non è più esclusiva facoltà del dipendente ma va disposto discrezionalmente dall'Ente in relazione alla particolare esperienza posseduta dal dipendente stesso. La domanda di trattenimento non può più essere presentata liberamente prima della cessazione ma in un arco temporale che va da 24 a 12 mesi prima del compimento del limite massimo di età. I trattenimenti già disposti al 25/6/2008 per l'anno 2008 sono fatti salvi mentre quelli già disposti per il 2009 vanno rivisti in osservanza dei predetti requisiti. Quelli già disposti dall'1/1/2010 decadono di diritto e vanno richiesti nell'osservanza dei nuovi termini e **requisiti (la norma presenta problemi nell'arco temporale dal 25/6/2008 al 31/12/2009 per i trattenimenti non ancora chiesti o già richiesti e non formalizzati per i quali non vi è alcuna possibilità di essere disposti stando i termini molto lunghi richiesti per la domanda)**

Per i dipendenti con anzianità di servizio di quaranta anni l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto con preavviso di almeno sei mesi (esclusi magistrati e professori universitari).

**Art. 73 (part-time)** = E' stato abolito il passaggio automatico al part-time trascorsi sei mesi dalla richiesta. Il passaggio ridiventa discrezionale da parte dell'Ente e può essere negato se comporta pregiudizio (e non più grave pregiudizio) per l'Ente. I risparmi da part-time non vanno più a finanziare la contrattazione integrativa bensì la mobilità del personale.

**Art. 74 (riduzione assetti organizzativi)** = E' prevista per le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici economici e **gli enti di ricerca**, gli enti ex art. 70 il taglio, entro il 31/10/2008, **del 20%** (anziché 10% come previsto dalla finanziaria 2007) degli uffici dirigenziali di 1° livello e del 15% (anziché 5%) di quelli di 2° livello, del 10% degli uffici con compiti logistico/strumentali e di supporto, del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Provvisoriamente le dotazioni organiche sono rideterminate secondo i posti coperti al 30/6/2008.

Art. 76 (enti locali) = nelle spese di personale vanno conteggiati anche i costi per gli incarichi a tempo determinato, le somministrazioni di lavoro e le collaborazioni. Il mancato rispetto del patto di stabilità comporta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (comprese le collaborazioni). Fino all'emanazione di specifico decreto che individua parametri di virtuosità, è vietato assumere

personale a qualsiasi titolo per quegli enti per i quali la spesa del personale è almeno pari al 50% delle spese correnti.

Art 83 (amministrazione finanziaria) = Assegnazione d'autorità da parte del Ministro dei dirigenti di 1° livello ad altra agenzia fiscale che ne abbia fatta richiesta (indicando almeno due incarichi conferibili) sentito il direttore dell'agenzia presso cui il dirigente presta servizio e con conservazione del maggiore trattamento economico goduto fino a scadenza del contratto individuale.

**UFFICIO STUDI CONFEDIR-MIT  
SEGRETERIA TECNICA SAUR-CER/CONFEDIR**

**Allegato:**

Quanto segue è tratto dal Testo del **CCNL 5/3/98 Parte economica- biennio 1996-1997**

Il contratto aveva allora natura dirigenziale, ma ancora oggi per i ricercatori e tecnologi la struttura base della retribuzione è rimasta tale.

Art. 6

Trattamento accessorio

1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi è così composto :
  - a) indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo ;
  - b) indennità di direzione e di responsabilità professionale.
  - c) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.